

Regolamento Provinciale per la concessione contributi a favore di Comuni e scuole di ogni ordine e grado della provincia di Udine al fine di sostenere le spese per il trasporto collettivo di scolari e studenti nelle fattorie didattiche e a favore di Comuni per sostenere le attività organizzate e svolte nelle fattorie sociali a favore di persone che presentano forme di fragilità o di svantaggio psicofisico o sociale.

CAPO I

FATTORIE DIDATTICHE

Articolo 1

(Finalità ed ambito di applicazione)

1. Il presente capo disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 a favore dei Comuni e delle scuole di ogni ordine e grado della provincia, al fine di sostenere le spese per il trasporto collettivo di scolari e studenti nelle fattorie didattiche inserite nell'elenco tenuto e reso pubblico dall'ERSA.
2. Per "scuole" di cui al comma 1 si intendono tutti gli istituti scolastici, di ogni ordine e grado, aventi sede sul territorio provinciale di Udine.

Articolo 2

(Criteri di assegnazione dei contributi)

1. Il contributo è concesso, in misura pari all'80% della spesa ammessa, con priorità alle scuole i cui accompagnatori abbiano frequentato i corsi di formazione promossi dall'ERSA.
2. In sede di ripartizione dei contributi, è possibile fissare con Deliberazione della Giunta Provinciale, per i soggetti non aventi requisiti di priorità, una percentuale di contribuzione minore, e comunque uguale per tutti, dopo aver erogato la percentuale contributiva dell'80% sulle spese ammesse ai soggetti prioritari.
3. Nel caso in cui la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare le priorità di cui al comma 1, il contributo è ridotto proporzionalmente.

Articolo 3

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili a contributo unicamente le spese per il noleggio dei mezzi di trasporto.

Articolo 4
(Modalità di presentazione delle richieste di contributo)

1. La domanda di contributo, compilata su modello predisposto dall'Amministrazione Provinciale, sottoscritta dal legale rappresentante della scuola o dell'Amministrazione Comunale richiedente, dovrà pervenire alla Provincia di Udine prima dell'effettuazione della visita e comunque **entro il 31 ottobre di ogni anno** e dovrà riguardare una o più visite alle fattorie didattiche da effettuarsi nel corso dell'anno scolastico di riferimento, convenzionalmente fissato dal 1° settembre al 30 giugno.
2. La domanda dev'essere corredata della seguente documentazione:
 - a) preventivo della spesa fornito dall'azienda di trasporti che offre il servizio;
 - b) indicazione dell'Istituto bancario di appoggio e relative coordinate bancarie (IBAN);
 - c) autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attestante se per le medesime iniziative sono stati o non sono stati richiesti altri contributi regionali, statali o comunitari e, in caso affermativo, che gli stessi non sono stati già ottenuti. Tale dichiarazione deve essere resa anche in caso di eventuale liquidazione differita del contributo.
 - d) autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attestante l'assoggettamento o meno alla ritenuta fiscale sul contributo provinciale ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 29/09/1973 n. 600;
 - e) copia di un valido documento d'identità del Legale rappresentante;
 - f) nominativo dell'insegnante che accompagna gli scolari e/o studenti durante la visita;
 - g) autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, dalla quale emerga che gli accompagnatori (almeno uno) abbiano frequentato i corsi di formazione promossi all'ERSA.
3. Le domande di contributo vanno presentate al protocollo dell'Amministrazione Provinciale o inviate con raccomandata a r. all'indirizzo dell'Ente medesimo oppure inviate con posta elettronica certificata (PEC) entro il termine di cui al comma 1. Ai fini dell'osservanza dei termini fa fede la data di spedizione delle posta elettronica certificata (PEC) ovvero la data del timbro del protocollo nel caso di consegna a mano o invio mediante posta ordinaria e, ove si provveda all'inoltro a mezzo di raccomandata a.r., il timbro dell'ufficio postale di spedizione.

Qualora vengano presentate istanze incomplete, carenti, non sufficientemente motivate o non predisposte sull'apposita modulistica reperibile presso gli uffici provinciali o sul relativo sito internet, l'Unità Organizzativa competente per l'istruttoria provvederà per una sola volta a richiedere agli interessati l'invio delle documentazioni mancanti ovvero l'integrazione della documentazione e delle informazioni incomplete, nonché ogni elemento necessario a verificare i dati tra loro contrastanti. Gli interessati sono tenuti a fornire quanto richiesto entro il termine di 15 giorni dalla data del ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di rigetto dell'istanza.

Articolo 5
(Istruttoria delle domande e concessione dei contributi)

1. Il competente Servizio esegue l'istruttoria delle domande presentate e provvede alla definizione degli importi contributivi spettanti a favore di ciascun richiedente.
2. La Giunta Provinciale delibererà quindi la concessione dei contributi sulla base delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma 1, demandandone la liquidazione al competente dirigente.
3. Ai fini dell'istruttoria, il Servizio di cui al comma 1 acquisisce annualmente dall'Ersa la lista nominativa aggiornata di tutti gli insegnanti che hanno partecipato ai corsi di formazione promossi dall'Agenzia medesima e l'elenco delle fattorie didattiche.
4. Le iniziative proposte devono in ogni caso svolgersi interamente nell'anno scolastico di riferimento e possono venire attuate anche anteriormente al provvedimento di concessione del contributo, purché siano successive alla data di presentazione della domanda.

Articolo 6
(Rendicontazione)

1. Ai fini della liquidazione del contributo, le copie delle fatture di spesa debitamente quietanzate, rilasciate dal soggetto erogatore del servizio, dovranno essere trasmesse alla Provincia di Udine entro 30 giorni dall'avvenuto pagamento e, comunque, entro il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento.
2. Ai fini dell'osservanza dei termini fa fede la data di spedizione delle posta elettronica certificata (PEC) ovvero la data del timbro del protocollo nel caso di consegna a mano o invio mediante posta ordinaria e, ove si provveda all'inoltro a mezzo di raccomandata a.r., il timbro dell'ufficio postale di spedizione.

CAPO II

FATTORIE SOCIALI

Articolo 7
(Finalità ed ambito di applicazione)

1. Il presente capo disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 a favore dei Comuni per sostenere le attività organizzate e svolte nelle fattorie sociali, inserite nell'elenco tenuto e reso pubblico dall'ERSA (dall'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale), a favore di persone che presentano forme di fragilità o di svantaggio psicofisico o sociale.
2. Per Fattorie Sociali, così come individuate dall' art. 6 del DPR 7/Pres del 22 gennaio 2010, si intende quelle fattorie didattiche che estendono i loro servizi a favore di persone che presentano forme di fragilità o di svantaggio psico-fisico o

sociale o a fasce di popolazione che presentano forme di disagio sociale attraverso l'offerta di servizi educativi culturali di supporto alle famiglie ed alle istituzioni didattiche. Nelle fattorie sociali spazi e/o coltivazioni appositamente creati vengono dedicati alle visite e ai soggiorni di gruppi misti di operatori e persone svantaggiate che con cadenza più o meno regolare frequentano l'azienda.

Articolo 8 ***(Criteri di assegnazione dei contributi)***

1. L'Amministrazione Provinciale, una volta acquisito il progetto da parte del Comune competente e l'iscrizione dell'azienda agricola nell'elenco delle fattorie sociali per tale progetto, può concedere un contributo nelle seguenti misure:
 - 80% dell'importo ritenuto ammissibile per quanto concerne le spese indicate alle lettere a) e b) dell'articolo 9;
 - 50% dell'importo ritenuto ammissibile, per quanto concerne le spese indicate alla lettera c) dell'articolo 9, sostenute per progetti di carattere sociale realizzati nelle zone montane così come individuate all'allegato "A" della L.R. n. 33/2002;
 - 40% dell'importo ritenuto ammissibile, per quanto concerne le spese indicate alla lettera c) dell'articolo 9, sostenute per progetti di carattere sociale realizzati nelle altre zone.
2. In ogni caso, per ogni singola richiesta, la misura massima del contributo concedibile in un anno non potrà risultare superiore ad € 10.000,00.
3. Nel caso in cui in cui la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare tutte le domande presentate, il contributo sarà assegnato a favore dei beneficiari individuati sulla base della graduatoria redatta ai sensi dei successivi artt. 11 e 12, sino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Articolo 9 ***(Spese ammissibili)***

1. Sono ammesse a contributo le spese relative a:
 - a) sostenere le attività organizzate e svolte nelle fattorie sociali;
 - b) spese di predisposizione di materiale informativo sulle attività previste dal progetto (inviti - volantini - manifesti - pubblicazioni);
 - c) spese relative ad acquisto di beni e piccole attrezzature aziendali in grado di rispondere alle attività in base ai progetti di carattere sociale che di volta in volta saranno presentati ed approvati dalle Amministrazioni Comunali competenti per territorio.

Articolo 10 ***(Modalità di presentazione delle richieste di contributo)***

1. La domanda di contributo, compilata su modello predisposto dall'Amministrazione Provinciale, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Amministrazione Comunale

richiedente, dovrà pervenire alla Provincia di Udine **entro il 31 ottobre** dell'anno solare precedente alla realizzazione del Progetto e dovrà contenere anche la seguente documentazione:

- a) autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, dalla quale si evinca che è stato acquisito quanto richiesto dall'art. 10, commi 2 e 3 del citato regolamento approvato con D.Pres.Reg. n. 7/2010 ed in particolare:
 - parere specifico sulla validità progettuale emesso dall'Azienda per i Servizi Sanitari territorialmente competente;
 - attestazione delle qualifiche professionali in possesso degli estensori del progetto o del personale esterno impegnato nella conduzione di eventuali attività terapeutiche;
 - dichiarazione degli estensori del progetto o del personale esterno di cui sopra relativo alla presenza fisica degli stessi per tutta la durata del progetto;
 - iscrizione della Fattoria sociale nell'apposito Elenco regionale dopo l'approvazione da parte del Comune sulla fattibilità della proposta progettuale;
- b) crono programma delle attività poste in essere all'interno del Progetto;
- c) preventivo dettagliato delle spese da sostenere;
- d) descrizione puntuale degli aspetti del progetto rilevanti ai fini dell'attribuzione del punteggio della graduatoria, così come indicati al successivo articolo 11;
- e) indicazione dell'Istituto bancario di appoggio e relative coordinate bancarie (IBAN);
- f) autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attestante se per le medesime iniziative sono stati o non sono stati richiesti altri contributi regionali, statali o comunitari e, in caso affermativo, che gli stessi non sono stati già ottenuti. Tale dichiarazione deve essere resa anche in caso di eventuale liquidazione differita del contributo;
- g) copia di un valido documento d'identità del Legale Rappresentante;

2. Le domande di contributo vanno presentate al protocollo dell'Amministrazione Provinciale o inviate con raccomandata a r. all'indirizzo dell'Ente medesimo oppure inviate con posta elettronica certificata (PEC) entro il termine di cui al comma 1. Ai fini dell'osservanza dei termini fa fede la data di spedizione delle posta elettronica certificata (PEC) ovvero la data del timbro del protocollo nel caso di consegna a mano o invio mediante posta ordinaria e, ove si provveda all'inoltro a mezzo di raccomandata a.r., il timbro dell'ufficio postale di spedizione.

Qualora vengano presentate istanze incomplete, carenti, non sufficientemente motivate o non predisposte sull'apposita modulistica reperibile presso gli uffici provinciali o sul relativo sito internet, l'Unità Organizzativa competente per l'istruttoria provvederà per una sola volta a richiedere agli interessati l'invio delle documentazioni mancanti ovvero l'integrazione della documentazione e delle informazioni incomplete, nonché ogni elemento necessario a verificare i dati tra loro contrastanti. Gli interessati sono tenuti a fornire quanto richiesto entro il termine di 15 giorni dalla data del ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di rigetto dell'istanza.

Articolo 11
(Istruttoria delle domande e concessione dei contributi)

1. Il Dirigente del competente Servizio, fatta eseguire l'istruttoria delle domande presentate, redige la graduatoria dei beneficiari secondo i parametri di cui al successivo articolo 12.
2. La Giunta Provinciale delibererà quindi la concessione dei contributi in base alle risultanze della graduatoria, demandandone la liquidazione al competente dirigente.

Articolo 12
(criteri di attribuzione del punteggio finalizzati alla redazione della graduatoria)

1. Al termine dell'attività istruttoria, i competenti uffici redigono la graduatoria dei richiedenti ammissibili a contributo in base ai seguenti criteri:
 - a) per i progetti presentati da Fattorie Sociali che promuovono servizi culturali, sociali ed educativi rivolti a soggetti svantaggiati:
 - 1 punto a favore di Fattorie Sociali che si propongono di illustrare e promuovere tecniche di coltivazione con la possibilità di sperimentare in prima persona;
 - 1 punto a favore di Fattorie Sociali che si propongono di illustrare la complessa organizzazione sociale di una famiglia di api, la struttura di un alveare e i suoi prodotti;
 - 2 punti a favore di Fattorie Sociali in possesso di spazi didattici finalizzati alla promozione dell'attività agricola legata alla storia ed alle tradizioni locali;
 - 2 punti a favore di Fattorie Sociali che si propongono di illustrare e promuovere tecniche di coltivazione biologica o biodinamica;
 - 3 punti a favore di Fattorie Sociali che esercitano una molteplicità e diversità di coltivazioni (in serra, orti o frutteti ecc.) ovvero di altre attività agricole (allevamenti, laboratori di trasformazione, ecc), gestite tenendo conto delle problematiche e delle esigenze degli ospiti;
 - 3 punti a favore di Fattorie Sociali che promuovono la pet – therapy;
 - b) n. 2 punti a favore dei progetti presentati da Fattorie Sociali che hanno alle proprie dipendenze, con contratti di lavoro a tempo determinato o con contratti di apprendistato, lavoratori svantaggiati;
 - c) n. 4 punti a favore dei progetti presentati da Fattorie Sociali che hanno alle proprie dipendenze, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, soggetti iscritti alle liste di cui alla Legge n. 68/99.
2. Per lavoratori svantaggiati si intende *“qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro”*, così come previsto dall'art. 2, comma 1, lettera “k” del DLgs n. 276/03;
3. A parità di punteggio il contributo la priorità in graduatoria verrà assegnata al richiedente che ha presentato per primo la domanda. A tal fine farà fede esclusivamente la priorità

stabilita dal numero assegnato all'istanza di contributo all'atto della protocollazione in Provincia.

Articolo 13 **(Rendicontazione e modalità di erogazione del contributo)**

1. Ai fini della liquidazione dei contributi il consuntivo andrà presentato entro e non oltre un anno dalla concessione del contributo, con allegata la seguente documentazione:
 - a) una relazione sull'attività svolta, con autocertificazione, resa a norma dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, dalla quale emerga in particolare:
 - il numero di attività poste in essere all'interno del Progetto;
 - il numero dei soggetti coinvolti per ogni singola iniziativa;
 - quadro riepilogativo dei costi e delle entrate registrate nell'ambito delle attività ammesse a contributo;
 - b) rendiconto relativo all'intera spesa ammessa a contributo con allegate le copie delle fatture debitamente quietanzate afferenti le sole spese finanziate;
 - c) attestazione dalla quale risulti il riconoscimento della qualifica di Fattoria Sociale da parte dell'ERSA.
3. Il contributo sarà erogato a seguito di verifica da parte dell'Ufficio della documentazione presentata a consuntivo ed al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto.
4. Ai fini dell'osservanza dei termini fa fede la data di spedizione delle posta elettronica certificata (PEC) ovvero la data del timbro del protocollo nel caso di consegna a mano o invio mediante posta ordinaria e, ove si provveda all'inoltro a mezzo di raccomandata a.r., il timbro dell'ufficio postale di spedizione.

CAPO III

Norme finali

Articolo 14 **(cause di rideterminazione del contributo)**

1. Nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta e rendicontata dovesse risultare inferiore a quella ammissibile, il contributo verrà proporzionalmente ridotto sulla base della percentuale di contributo concedibile.
2. Nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta e rendicontata dovesse risultare superiore a quella ammissibile, il contributo non potrà in ogni caso essere aumentato rispetto a quanto concesso.
3. Nel caso in cui l'Ente richiedente dichiari la concessione di contributi da parte di soggetti terzi l'erogazione del contributo da parte della Provincia sarà limitata in misura tale da non consentire il superamento della spesa ammessa.

Articolo 15
***(cause di diniego, revoca, decadenza,
nonché cause di sospensione dell'erogazione dell'incentivo)***

1. L'Amministrazione Provinciale di Udine procederà all'adozione dei provvedimenti di diniego, di revoca, di decadenza, qualora si riscontri:
 - a) la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in base alla vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive;
 - b) il mancato rispetto di termini perentori previsti dal presente regolamento;
 - c) il difetto di una o più condizioni di ammissibilità previste dagli articoli 1, 3, 7 e 9;
 - d) il mancato invio entro i prescritti termini stabiliti agli artt. 6, 1° comma e 13, 1° comma, della documentazione a rendiconto ivi indicata;
 - e) il mancato invio delle integrazioni richieste entro la scadenza del termine perentorio concesso.

Articolo 16
(restituzione delle somme erogate)

1. Qualora da ulteriori verifiche e controlli, successivi alla conclusione dell'iter contributivo, emergessero irregolarità nell'utilizzo delle somme erogate, le stesse dovranno essere restituite secondo quanto disposto dall'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Articolo 17
(computo dei termini)

1. Ai fini del computo di ogni termine previsto dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni dell'art. 2963 c.c..

Articolo 18
(controlli)

1. La Provincia attua controlli sugli interventi contributivi previsti dal presente regolamento ai sensi della D.P.R. n. 445/2000, della Legge Regionale n. 7/2000 e del Regolamento Provinciale relativo ai controlli sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio.

Articolo 19
(termine per la conclusione dei procedimenti)

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come disposto dall'art. 2 della Legge n. 241/90, stante la complessità dell'istruttoria prevista, vengono fissati in 90 giorni decorrenti, per ciascuna tipologia di contributo:
 - dalla data di presentazione della domanda per quanto riguarda la redazione del provvedimento di concessione del contributo o di eventuale diniego;
 - dalla data di presentazione del rendiconto per quanto riguarda la redazione del provvedimento di erogazione del contributo o di eventuale revoca dello stesso.

Articolo 20
(entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo all'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso.

Articolo 21
(norma finale)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).